

MODULO DI ADESIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE NEL MERCATO LIBERO

NUMERO CONTRATTO
MPL25A/

Il cliente, di seguito identificato, propone per adesione ad INNOVA POWER un contratto per la fornitura di energia elettrica alle condizioni contenute nel presente modulo di adesione e relative schede di riepilogo allo stesso allegate e nelle condizioni generali di fornitura di seguito riportate.

DATI CLIENTE		LE PARTI EVIDENZIATE SONO DA RITENERSI OBBLIGATORIE	
NOME E COGNOME		CODICE FISCALE	
RAZIONE SOCIALE		LEGALE RAPPRESENTANTE	
CODICE FISCALE DITTA		PARTITA IVA	
RESIDENZA/SEDE LEGALE (VIA,PIAZZA,CORSO)		NUMERO	
CAP	LOCALITÀ	PROV.	
TELEFONO *		REFERENTE	
E-MAIL *		P.E.C. *	NOME INSEGNA
SITO WEB		SETTORE MERCEOLOGICO	

* Il cliente dichiara ed accetta che i recapiti sopraindicati (o quelli, anche diversi, successivamente comunicati in corso del rapporto) potranno essere utilizzati da INNOVA POWER per inoltrare su supporto durevole e tramite sistema di recapito certificato e/o qualificato, qualsiasi eventuale e futura comunicazione inerente al presente contratto, nel rispetto della regolazione vigente. L'indirizzo PEC potrà essere reperito da INNOVA POWER anche su banche dati ufficiali.

LUOGO, DATA E ORA
TIMBRO E FIRMA
IL CLIENTE (nome e cognome)

 MODALITÀ INVIO BOLLETTA ☐ POSTA ☐ E-MAIL

TIPO E N. DOCUMENTO (ALLEGARE COPIA)
SCADENZA
SEDE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE
ALLEGARE COPIA BOLLETTA CLIENTE

INDIRIZZO (VIA,PIAZZA,CORSO) N. CAP LOC. PROV.

REMI MATR.CONT.

CODICE PDR

 CLASSE DI PRELIEVO ☐ 5 giorni ☐ 6 giorni ☐ 7 giorni DISTRIBUTORE

 TIPO USO ☐ riscaldamento ☐ uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria ☐ riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria

☐ uso condizionamento ☐ uso condizionamento + riscaldamento ☐ uso tecnologico (artigianale-industriale) ☐ uso tecnologico + riscaldamento

VOL ANNUO MC

RECESSO PER CAMBIO FORNITORE ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

Ai sensi dell'Allegato A alla Deliberazione 302/2016/R/com e s.m.i., conferisco ad INNOVA POWER apposita procura a recedere, per mio conto ed in mio nome, dal contratto con l'attuale Fornitore, autorizzando INNOVA POWER ad effettuare lo Switching tramite l'invio al SII dei dati necessari alla procedura medesima. Ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di fornitura conferisco, altresì, ad INNOVA POWER, per l'intera durata del contratto, mandato senza rappresentanza, per la stipula del contratto di Dispacciamento dell'energia elettrica con il Gestore della Rete e del contratto di Trasporto relativo al POD e/o PDR con il Distributore Elettrico e/o del Gas.

FIRMA DEL CLIENTE
MODALITÀ DI PAGAMENTO
(ADDEBITO AUTOMATICO S.E.P.A.)
☐ S.D.D. ☐ BOLLETTINO POSTALE ☐ BONIFICO BANCARIO

BANCA AGENZIA TEL. REFERENTE

COD. IBAN COD. FISC. (firmatario del c/c - obbligatorio)

FIRMATARIO DEL CONTO (obbligatorio)

CODICE DEL CREDITORE IT 620010000002575910415 RIFERIMENTO MANDATO (CODICE FISCALE CLIENTE) B3S5V4

In caso di scelta dell'opzione di sola integrazione GAS e di una modalità di pagamento differente da quella precedentemente sottoscritta, INNOVA POWER si riserva la facoltà di scegliere nell'unica bolletta la modalità di pagamento tra le due. Il debitore autorizza la Banca sopra indicata ad addebitare sul c/c identificato dal codice IBAN sopra riportato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del Creditore (firma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici provenienti dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportata, a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito. Il Cliente, consumatore persona fisica ovvero non titolare di P.IVA, ha diritto di revocare il singolo addebito diretto S.D.D. CORE entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice e di chiedere il rimborso di un addebito diretto S.D.D. CORE autorizzato entro 8 (otto) settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi e alle condizioni previsti nel contratto del conto corrente sopra indicato che regolano il rapporto con la Banca del debitore; mentre il Cliente non consumatore titolare di P.IVA ha diritto di revocare il singolo addebito S.D.D. B2B entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza, ma non può chiedere il rimborso di un addebito diretto S.D.D. B2B autorizzato entro la data di scadenza. Ogni Cliente ha la facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte del presente contratto.

LUOGO E DATA
FIRMA SOTTOSCRITTORE (firmatario del c/c)
DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Cliente dichiara di essere consapevole della possibilità di richiedere l'esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento e che quest'ultimo non potrà più essere esercitato una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito, cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di adeguamento della fornitura, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto. Il Cliente è altresì consapevole che la richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso la perdita del diritto di ripensamento ma che, qualora sia esercitato in un momento in cui sia ancora possibile impedire l'attivazione della fornitura, INNOVA POWER potrà chiedere al Cliente un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento l'attivazione della fornitura non possa più essere impedita, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. In conseguenza, il Cliente:

- ☐ chiede espressamente ad INNOVA POWER l'esecuzione del presente contratto anche in pendenza del periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento
☐ non autorizza INNOVA POWER a richiedere l'esecuzione del presente contratto anche in pendenza del periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento

LUOGO, DATA E ORA
TIMBRO E FIRMA
IL CLIENTE (nome e cognome)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Se hai ricevuto l'informativa in materia di protezione dei dati personali, fornita unitamente alla documentazione contrattuale, e ne hai compreso il contenuto, il Titolare ti chiede se presti il consenso al trattamento dei tuoi dati personali per l'invio di comunicazioni promozionali e commerciali o per proporre l'acquisizione dei servizi del Titolare mediante: e-mail, sms, contatto telefonico con o senza operatore e posta ordinaria ☐ Sì, presto il consenso / ☐ No, non presto il consenso

LUOGO, DATA E ORA
TIMBRO E FIRMA
IL CLIENTE (nome e cognome)
DATI AGENTE
COMPILATO DA (nome e cognome)
AGENTE/AGENZIA
TEL. (AGENTE)
COD. AGENTE

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DI FORNITURA

REQUISITI

L'offerta "PLACET VARIABLE GAS CONDOMINI" è destinata esclusivamente ai clienti finali non domestici titolari di punti di riconsegna con fornitura di gas naturale, ai sensi del comma 2.3, lettera b), del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc. Sono esclusi: i clienti multisito qualora almeno un punto di prelievo non ricada nei casi sopra descritti e i clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.

L'offerta può essere richiesta solo nelle aree in cui è attivabile. Il contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale. È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del presente Contratto.

PREZZO DI FORNITURA DEL GAS NATURALE AL CLIENTE

L'offerta prevede un prezzo composto da una componente P_{FIX} , applicata ad ogni punto di riconsegna ed espressa in €/anno/PDP, ed una componente P_{VOL} , applicata ai consumi ed espressa in €/smc. La componente del prezzo P_{FIX} è fissa e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura (di cui all'art. 7 CGF).

PREZZO COMPONENTE P_{FIX}	244,80	€/ANNO/PDP
-----------------------------	--------	------------

La componente del prezzo P_{VOL} è variabile con periodicità mensile ed è individuato tramite la seguente formula: $P_{VOL} = P_{INGM} + \alpha$ dove:

P_{INGM} : espresso in Euro/Smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese m pari alla media mensile del prezzo PSV determinata come segue:

- se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer "Day-Ahead", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;
- se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer "Weekend", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;
- i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren.

I valori espressi in Euro/GJ sono convertiti applicando un fattore di conversione pari a 1/3,6 (euro/GJ)/(euro/MWh).

Il valore unitario massimo raggiunto dal PSV negli ultimi 12 mesi è pari a 0,560590 €/Smc nel mese di Febbraio 2025.

α espresso in Euro/Smc, è un parametro fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale.

Il valore del parametro α è pari a: 0,3355 €/Smc, IVA e imposte escluse.

Il corrispettivo P_{VOL} è riferito ad un gas fornito a condizioni standard con potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,038520 GJ/Smc.

I prezzi delle componenti P_{FIX} e P_{VOL} sono IVA e imposte escluse.

La spesa per il gas naturale rappresenta circa il 75,32% (valore medio dei sei ambiti tariffari italiani) della spesa complessiva per il gas di un cliente tipo.

Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati da INNOVA POWER il prezzo della componente P_{FIX} ed il prezzo della componente P_{VOL} come stabilito all'articolo 10 delle CGF.

Sono, altresì, a carico del Cliente, tramite applicazione in bolletta, i corrispettivi per la spesa per il trasporto e gestione del contatore e oneri di sistema, in particolare, la componente QT, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall'ARERA, ai sensi del TIVG; le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall'ARERA ai sensi della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025.

E' prevista l'applicazione degli ulteriori oneri, del relativo ambito tariffario, nella misura prevista dall'ARERA e di volta in volta aggiornati.

La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 20,54% e la spesa per gli oneri di sistema circa il 4,14% della spesa complessiva del cliente tipo. Le incidenze percentuali dei corrispettivi sopra riportate sono calcolate come valori medi dei sei ambiti tariffari italiani.

Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore.

Qualora il Cliente scelga come modalità di pagamento l'addebito automatico diretto in conto corrente SDD (Sepa Core Direct Debit) e come modalità di ricezione della bolletta quella elettronica, il Cliente beneficerà di uno sconto pari a quanto previsto all'articolo 11.7 delle CGF.

1 Cliente tipo: altri usi con consumi annui pari a 10.000 Smc, IVA e imposte escluse.

Si specifica che la presente offerta contrattuale recepisce integralmente la disciplina delle offerte PLACET di cui alla Delibera 555/2017/R/com.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di avere letto e approvato specificatamente i seguenti articoli delle condizioni generali di fornitura allegate al presente contratto: 8 – Attivazione della fornitura; 10 - Durata del contratto, rinnovo e recesso; 13 - Garanzia a carico del Cliente; 15 - Inadempimento del Cliente; 20 - Clausola risolutiva espressa; 26 - Legge applicabile e Foro competente.

Il Cliente dichiara di aver letto e approvato specificatamente tutte le parti del presente Contratto.

Dichiara altresì di aver ricevuto la nota informativa per il "cliente finale" e l' "informativa privacy ai clienti finali" contenute nel presente contratto e le schede di confrontabilità della spesa. Tutto quanto sopra, è da considerarsi parte integrante del Modulo di Adesione (Contratto) di fornitura e specifica le condizioni di fornitura del gas e dei servizi ad essa associati. Con la sottoscrizione del presente modulo, il CLIENTE dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni preliminari alla conclusione

del contratto, ai sensi del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali di cui all'Allegato A alla deliberazione 426/2020/R/com e s.m.i, con particolare riferimento alla Scheda sintetica ed alla Scheda di confrontabilità della spesa di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 al suddetto Codice applicabile all'offerta proposta. Letto approvato e sottoscritto.

LUOGO, DATA E ORA

IL CLIENTE (nome e cognome)

TIMBRO E FIRMA

ART.1 - DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART.2 – OGGETTO

ART.3 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

ART. 4 – PROCURĂ A RECEDERE

ART.5 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

55 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'anno anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente finale un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari al 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente finale è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 56 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedire l'attivazione, lo stesso Cliente finale può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di Fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza. 57 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.

A) Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto di gas naturale sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni: a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità in corso, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo; b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità progressa; c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; f) la data di attivazione del Servizio di default; g) l'accessibilità o meno del Punto di fornitura; 6.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l'ultima data utile. 6.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 10 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione avverranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore. 6.4 Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia. 6.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi dovuti dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di: a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore; b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.

71 Ai fini dell'articolo 2, il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l'accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente. Il Fornitore si serve di uno o più soggetti terzi per la conclusione del contratto per il servizio di distribuzione. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più dei tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto per il servizio di distribuzione e la fornitura verrà comunque garantita, a talora in ritardo, da un altro Fornitore nell'ambito dei Servizi di ultima istanza. 72 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. 73 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e i costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

81 L'attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L'attivazione ha luogo nel termine indicato nella lettera di benvenuto. 82 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima Bolletta emessa dal Fornitore. 83 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, né da tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

3.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell'ambito della presente Offerta PLACET, sono allegata al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

Il Contratto è a tempo indeterminato. 10.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall'Attivazione della fornitura. 10.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 10.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente finale, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta e per il prezzo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.

10.4 La comunicazione di cui al precedente comma 10.3 avrà contenuto vincolato e non potrà essere trasmessa all'interno dei documenti di fatturazione o all'interno di comunicazioni di altra natura e, in ogni caso, congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui il rinnovo si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto. 10.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 10.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall'offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore.

10.6 La data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma, il Fornitore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.10.16 del N. 61 di inadempiamento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 10.3 e 10.4 e qualora il prezzo di cui al comma 10.5 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 Euro. 10.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto, notificando comunicazione all'altra Parte. In tal caso, il Fornitore, nel caso in cui l'utente richiama la Fornitura, può recedere, a qualsiasi momento, dalla sua offerta e, di conseguenza, il Cliente, a sua volta, ha facoltà di recedere dal presente contratto, appreso mandato a recedere, per suo conto e in nome del Cliente, dal Contratto. In essere. Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cancellazione fornitura. 10.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.

10.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recedente dal Contratto secondo le seguenti modalità: inviando un'apposita comunicazione a mezzo raccomandata a/r o pec in cui dovrà indicare il codice cliente, il codice Pod, le generalità del titolare della fornitura e, in maniera chiara, che il recesso non è esercitato per il fine di cambiare fornitore. 10.11 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del Punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente. 10.12 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

Disposizioni generali 11.1 La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in Bolletta con l'ordine indicato al comma 11.8. Nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile. 11.2 Il Cliente, titolare di un Punto di fornitura non dotato di smart meter, ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in Bolletta dal Fornitore. Il Cliente titolare di un Punto di fornitura dotato di smart meter ha la facoltà di comunicare l'autolettura qualora siano emesse consecutivamente Bollette contabilizzanti dati di misura stimati per periodi corrispondenti a due volte quelli indicati nella Tabella 3 del TIF. 11.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la Bolletta redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, e gli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità: tramite mail all'indirizzo servizi@innopower.it, 11.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della Bolletta, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.innopower.it la "Guida alla lettura delle voci di spesa" per l'Offerta PLACET di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" inviando una richiesta all'indirizzo mail servizi@innopower.it. 11.5 La Bolletta e gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Cliente in formato dematerializzato tramite mail all'indirizzo dallo stesso fornito, salvo che il Cliente chieda di riceverli in formato cartaceo. Al Cliente che scelga di ricevere la Bolletta e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo. 11.6 Al Cliente che non richiede la Bolletta e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in Bolletta. 11.7 L'importo dello sconto di cui al comma 11.6 è riportato nella seguente tabella:

La modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 117 è stabilita in conformità alla disciplina della Bolletta 20.119. Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a Seuro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva Bolletta. Nel caso in cui il Cliente vanta un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 5 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella Bolletta successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente ad apposita comunicazione trasmessa all'interno della Bolletta ovvero congiuntamente alla stessa. Il 11.01 il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 giorni dalla data di emissione della Bolletta. Il 11.01 il Cliente finanzia il tenuto ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 23 in relazione a Bollette emesse e non pagate all'esercizio il Servizio di default, oggetto di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante. Il 12. La modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono le seguenti: bollettino postale, bonifico bancario, addebito SDD. Tali modalità sono indicate in Bolletta. In nessun caso sono previsti addebiti in Bolletta o oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. Il 13.51 ai fini del computo dei consumi contabilizzati in Bolletta, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettuati su misura a disposizione del Distributore; b) le autoretture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in Bolletta – e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria

Il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, o i dati di autolettura comunicati dal Cliente stesso. 11.14 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

Emissione della Bolletta di periodo
11.15 La frequenza di fatturazione per i Clienti del settore del gas naturale è la seguente:

Tipologia di clienti

Fino a 500 Smc/anno	Almeno Quattrimestrale
Superiore a 500 e fino a 5.000 Smc/anno	Bimestrale
Superiore a 5.000 Smc/anno	Mensile

11.16 La Bolletta di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Bolletta di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima Bolletta utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del periodo indennizzo è pari a: a) 6 euro nel caso in cui la Bolletta di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: a) 40 euro se l'emissione della Bolletta di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; b) 60 euro se l'emissione della Bolletta di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. 11.17 Il Fornitore informa il Cliente dell'esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze con le seguenti modalità: a mezzo mail all'indirizzo indicato dal cliente ovvero tramite comunicazione scritta all'indirizzo dello stesso fornito in fase contrattuale. 11.18 In caso di mancata raccolta della lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per sei mesi consecutivi, il Cliente titolare di un Punto di fornitura dotato di smart meter, con consumo annuo fino a 500 Smc, ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro. 11.19 In caso di mancata raccolta della lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per tre mesi consecutivi, il Cliente titolare di un Punto di fornitura dotato di smart meter, con consumo annuo superiore a 500 Smc e fino a 5000 Smc, ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro. Emissione della Bolletta di chiusura 11.20 La Bolletta di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di Bollette in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

11.21 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.20, il Fornitore riconosce, nella medesima Bolletta di chiusura, un indennizzo automatico pari a: a) 4 euro, nel caso in cui la Bolletta sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.20; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.20.11.22 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionale alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

ART. 12 - RATEIZZAZIONE

12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della Bolletta relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: i) per i Clienti per i quali la periodicità di emissione della Bolletta non è mensile qualora la Bolletta contenente i ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii. e iii. sia superiore al doppio dell'addebito più elevato presente nelle Bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente Bolletta contenente i ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito presente nella Bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti presenti nelle Bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii. per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancata letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; iv. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 2000.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione della Bolletta indicata all'articolo 11, v. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 2000.000 Smc, nei casi di emissione di Bollette contenenti importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere. 12.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della Bolletta, secondo le modalità indicate nella Bolletta. 12.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: - nei casi di cui ai punti i, ii, e iii, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di Bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente Bolletta contenente i ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due); - nei casi di cui al punto iv, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di Bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di emissione della Bolletta e comunque non inferiore a 2 (due); - nei casi di cui al punto v, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di Bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due); - le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di emissione della Bolletta, fatta salva la facoltà per il Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla Bolletta e di inviare separatamente da questi ultimi; - e facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla Bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo; - le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della Bolletta. 12.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore, che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella Bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato. 12.5 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L'informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora. 12.6 Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: a) la prima rata non può essere superiore al trenta per cento del debito di cui alla costituzione in mora; b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate; c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 euro; d) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate. 12.7 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 12.5, nei casi in cui la Bolletta non pagata/è per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contenziosi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.

ART. 13 - GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE

13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. **Clienti titolari di bonus sociale**

Consumo annuo (Smc/anno)	<500	Fino a 5.000	>5.000
Ammontare deposito (€)	25,00	77,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

Altri clienti

Consumo annuo (Smc/anno)	<500	Fino a 1.500	Fino a 2.500	Fino a 5.000	>5.000
Ammontare deposito (€)	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

13.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA e riportato nelle seguenti tabelle:

13.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i Clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due Bollette, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova Bolletta; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una Bolletta nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova Bolletta. 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del Cliente. 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima Bolletta utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione. 13.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricituirlo con addebito nella prima Bolletta utile. 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla Bolletta di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso. 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento della Bolletta, della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora, in corso di vigenza del Contratto, scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle Bollette diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

ART. 14 - INTERESSI DI MORA

14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella Bolletta, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali. 14.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le Bollette relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti interrotta al biennio, le Bollette relative al periodo di efficacia del Contratto, è tenuto al pagamento del suo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo. 14.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della Bolletta. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

ART.15 - INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 14 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all'articolo 11.16, trascorsi almeno 3 giorni dalla scadenza della Bolletta, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). 15.2 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.15.3 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. 15.4 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha accettato la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente. Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi,

il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA o definito nel prezzario del Distributore. 15.5 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste all'Articolo 25 relativo alle comunicazioni. 15.6 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 9 del TIQC. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di richiesta di risoluzione contrattuale. 15.7 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. 15.8 Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al SII la relativa risoluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIQC. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di default. 15.9 Nel caso cui al precedente comma, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: a) copia delle Bollette non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale; c) copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente; d) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell'ultima Bolletta pagata; e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale. 15.10 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disallmentare il Punto di fornitura. 15.11 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, nonostante alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. 15.12 Nei casi di cui al comma 15.12, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in Bolletta come Corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

ART.16 - PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel RQDG, comprendenti: la verifica del gruppo di misura, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e voltare, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG. 16.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltare, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa. 16.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

ART. 17 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E VERIFICHE

17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas. 17.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscono situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. 17.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 18 - FORZA MAGGIORE

18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

19- RESPONSABILITÀ

19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (la titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema. 19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. 19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore. 19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

Clausola risolutiva espresa

ART 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei casi di mancata comunicazione di informazioni rilevanti ai fini del presente contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la comunicazione di informazioni non corrispondenti al vero.

ART. 21 - LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

21.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità comunicata che costituisce parte integrante del presente Contratto. 22. Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabili all'indirizzo www.innovapower.it. Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente, di cui al TIQV. 23. Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica; servizio a cui si riferisce il reclamo (gas); codice alfanumerico identificativo del Punto di fornitura (codice PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

ART. 22 - ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS

22.1 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale. 22.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può consultare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.arera.it. 22.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.

ART. 23 - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

23.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura. 23.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO

24.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 del Codice Civile. 24.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

ART. 25 - COMUNICAZIONI

25.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate: per l'invio di reclami utilizzare la mail ufficioclienti@innovapower.it oppure la pec legale.innovapower@legallmail.it. In alternativa è possibile inviare comunicazioni a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Innova Power S.r.l., Via Bonifacio Lupi 14, 50129 Firenze (FI), o a mezzo fax al numero 055 9984422. 25.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in Bolletta. 25.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

ART. 26. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

26.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

ART. 27 - RISOLUZIONE EXTRA - GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

27.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto entro 40 (quaranta) giorni dall'invio dello stesso o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/consumatori/conciliazione.htm>) o, in alternativa, presso organismi ADR iscritti nell'Elenco pubblicato sul sito web dell'Autorità, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare. 27.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

ART. 28 - DATI PERSONALI

28.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.